

COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ E
MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE VITTIME
DEI REATI ESTORSIONE E DI USURA.**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 17.9.2015 ed entrato in vigore dal 5.10.2015)

Articolo 1

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di diffondere e consolidare la cultura della legalità, istituisce, in conformità alla Legge 27/01/2012 n. 3, interventi di solidarietà e misure di sostegno a favore delle vittime dei reati di estorsione e di usura.

Articolo 2

Destinatari

1. Agli effetti del presente Regolamento deve intendersi per vittima l'esercente attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o libero professionista residente ovvero avente sede nel Comune di Santo Stefano di Camastra che, a qualunque titolo, abbia presentato esposto-denuncia o querela alla competente autorità per aver subito, nel territorio comunale, un pregiudizio, fisico o mentale, essendo stato destinatario di atti intimidatori, richieste estorsive ovvero lesioni personali nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione ed all'usura ed ha collaborato con la giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione e l'accertamento dei fatti e per l'individuazione e/o la cattura dell'autore o degli autori.
2. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento tutti coloro che hanno riportato condanna, anche non passata in giudicato, e che hanno procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203; coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale.
3. L'Amministrazione Comunale, a favore delle vittime di cui al precedente comma 1, istituisce le seguenti agevolazioni:
 - sospensione immediata di tutti i tributi locali dovuti per l'anno in corso, nei due anni precedenti in caso di morosità, comunque, non oltre i termini previsti dalla legge per l'accertamento da parte del Comune;
 - contributo per un importo proporzionale e, comunque, non superiore alla somma delle imposte, tasse e tariffe comunali (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: IMU, TASI, TARES, TARI, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Affissioni, nonché gli eventuali canoni di concessione dei posti dei mercati comunali) dovute nell'anno e nei successivi fino al quinto e nei limiti degli importi stanziati nei rispettivi bilanci di previsione;
 - piano di rientro concordato con rateizzazioni sino ad un massimo di 3 anni per tributi pregressi per i quali entro il predetto periodo non siano scaduti i termini di accertamento.

Art. 3

Condizioni.

1. Il contributo in parola è concesso su istanza degli interessati a condizione che:
 - a) non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive e/o usuarie ed abbiano sporto alla competente autorità circostanziate notizie di reato o esposto-denuncia o querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti/atti esemplificamente indicati al precedente articolo perpetrati a loro danno e per l'individuazione o la cattura degli autori il cui procedimento penale si è definito con sentenza, anche non passata in giudicato, o con provvedimento equivalente;
 - b) non abbiano in alcun modo concorso nel fatto/atto delittuoso lesivo o in reati a questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale e che al tempo dell'evento e successivamente non risultino proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né risultino destinatari di

- provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi della medesima disposizione, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) i soggetti interessati richiedenti, come individuati e specificati al precedente comma 1, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma va documentato da attestazione del Prefetto o dell'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente o tramite acquisizione di sentenza penale. Le condizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, vanno attestate da certificato penale del casellario giudiziario ai sensi dell'art 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ovvero, alternativamente, da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarazione che è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 71 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i
 4. Nel caso in cui, successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 3, intervengano provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2, l'Amministrazione Comunale, accertata ed acclarata la decadenza del regime di favore, procede al recupero dei contributi concessi.

Art. 4 Agevolazioni.

1. L'Amministrazione Comunale, alla notizia di rinvio a giudizio conseguente a reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all'Autorità Giudiziaria informazioni scritte od orali su reati inerenti il racket commessi da persone note o ignote, concede, su presentazione di istanza, che deve riportare oltre alla dichiarazione di cui al successivo art. 5 lett. a) anche quella di essere persona offesa/parte civile nel relativo procedimento penale, la sospensione immediata di tutti i tributi locali dovuti per l'anno in corso, nei due anni precedenti in caso di morosità e, comunque, non oltre i termini previsti dalla legge per l'accertamento da parte del Comune.
2. All'istanza dovrà essere allegata:
 - copia, riportante gli estremi di protocollo dell'istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ex lege n. 44/99;
 - la certificazione relativa allo stato attuale del procedimento penale e l'attestazione, proveniente dall'Autorità Giudiziaria, dalla quale risulti che il richiedente il beneficio non ha aderito o ha cessato di aderire, dopo la denuncia, alle richieste estorsive e che lo stesso ha fornito e continua a fornire ogni utile elemento in suo possesso per la ricostruzione dell'episodio delittuoso e per la individuazione del responsabile/i dello stesso;
3. Il verificarsi delle condizioni di cui al primo comma dovrà essere certificato dal Prefetto o dall'Autorità Giudiziaria competente su richiesta dell'Ente.
4. In sede di istruttoria preliminare vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per la concessione dell'agevolazione; ove necessario, l'Ufficio provvede anche alla richiesta di elementi informativi ed eventuale documentazione integrativa mediante l'acquisizione diretta delle attestazioni dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l'ottenimento del beneficio, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Articolo 5 Istanza e procedimento

1. La determinazione del contributo avverrà con Delibera di Giunta Municipale, in relazione all'entità del pregiudizio subito dalla vittima e nei limiti della disponibilità di bilancio, dietro presentazione di apposita istanza, da parte del soggetto interessato, entro 90 giorni dalla sentenza di definizione del procedimento penale. L'istanza resa in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i, dovrà riportare:

- a) Le generalità del richiedente, il codice fiscale, l'indirizzo, la descrizione dell'attività esercitata ed il danno subito e di non aver riportato condanne né di avere procedimenti penali in corso per reati associativi nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 153, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non siano stati proposti o sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione personale e/o patrimoniale o abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.
2. L'istanza deve essere presentata al Sindaco del Comune di Santo Stefano di Camastra e dovrà essere corredata della seguente completa documentazione:
3. Copia del provvedimento di definizione del procedimento penale conseguente a denuncia degli autori di delitti, tentati o consumati, previsti dall'articolo 629 c.p. (estorsione), dall' articolo 513 bis c.p. (illecita concorrenza mediante violenza), dall'articolo 353 c.p. (turbata libertà d'incanti), dall' articolo 353 bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta contraente) nonché di ogni altro delitto commesso allo scopo di costringere ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione per la mancata adesione a tali richieste, limitatamente alle ipotesi in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all' articolo 7 Legge 203/1991, in relazione all'attività professionale o di impresa esercitata dal richiedente il beneficio/persona offesa del reato;
4. Entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza il Responsabile del procedimento provvede alla sua conclusione.
5. Le istanze vengono esitate in ordine cronologico di presentazione.
6. Ai richiedenti è data comunicazione formale della concessione del contributo ovvero del mancato accoglimento con il motivo espresso del rigetto entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento, anche se in corso di pubblicazione.

Articolo 6 Penalizzazioni

1. Al soggetto vittima delle azioni criminose di cui all'articolo 2 che non abbia informato l'Autorità Giudiziaria o di polizia ovvero senza che abbia fornito ogni utile collaborazione o è accusato del reato di favoreggiamento nella circostanza aggravante della mafia, l'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici nel territorio comunale, applica la sanzione accessoria della revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni, salvo diverse disposizioni di Legge.
2. La stessa revoca si applica agli autori delle azioni criminose di cui al precedente art..2.
3. La predetta pena accessoria viene applicata a seguito di accertamento dei fatti anche con sentenza non passata in giudicato.

Art. 7 Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.
2. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte dello Stato, Regione o di qualsiasi altra autorità, di importo inferiore rispetto a quello previsto dal presente regolamento, tali somme saranno detratte dall'intervento comunale.

Art. 8 Entrata in vigore - Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione.
2. Rientrano tra i beneficiari di questo Regolamento i soggetti che, alla data di entrata in vigore dello stesso, hanno già presentato istanza d'accesso al fondo di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsto dalle leggi in vigore.

